

CIRCOLARE N. 34

- Agli alunni e alle famiglie
- A tutto il personale docente a A.T.A.

Oggetto: Orari settimana dal 19 al 23 ottobre

Alla luce della Nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 1896 del 19.10.2020 (che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del DPCM 18.10.2020) sono al momento confermati, fino a nuove indicazioni, gli orari già in vigore nella settimana dal 12 al 16 ottobre, secondo lo schema seguente e con un'unica piccola variazione, evidenziata in neretto, riguardante gli orari di uscita.

ORARIO DI INGRESSO 19/20/21 OTTOBRE			
ingresso	Ulanowski (scala lato presidenza)	Ulanowski (scala principale)	Via Col
<b>07:55</b>	1B	1E	1G
<b>07:58</b>	1C	1F	2A
<b>08:01</b>	4F	1D	
<b>08:04</b>	5D	5C	5E
<b>08:07</b>	5F	4B	
<b>08:10</b>	4D	4C	5A
<b>08:55</b>	2F	2B	
<b>08:58</b>	3D	2C	1A
<b>09:01</b>	2D	3B	2G
<b>09:04</b>	3C	5B	
<b>09:07</b>	2E	3E	3A
<b>09:10</b>	5G	3F	4A

ORARIO DI INGRESSO 22/23 OTTOBRE			
ingresso	Ulanowski (scala lato presidenza)	Ulanowski (scala principale)	Via Col
<b>07:55</b>	2F	2B	
<b>07:58</b>	3D	2C	1A
<b>08:01</b>	2D	3B	2G
<b>08:04</b>	3C	5B	
<b>08:07</b>	2E	3E	3A
<b>08:10</b>	5G	3F	4A
<b>08:55</b>	5D	5C	5E
<b>08:58</b>	5F	4B	5A
<b>09:01</b>	4D	4C	1G
<b>09:04</b>	4F	1D	2A
<b>09:07</b>	1B	1E	
<b>09:10</b>	1C	1F	

ORARI DI USCITA DAL 19 AL 23 OTTOBRE			se sono previsti 5 moduli di lezione	se sono previsti 6 moduli di lezione
le classi che entrano alle	7:55	escono alle	<b>12:20</b>	<b>13:14</b>
le classi che entrano alle	7:58	escono alle	<b>12:23</b>	<b>13:17</b>
le classi che entrano alle	8:01	escono alle	<b>12:26</b>	<b>13:20</b>
le classi che entrano alle	8:04	escono alle	<b>12:29</b>	<b>13:23</b>
le classi che entrano alle	8:07	escono alle	<b>12:32</b>	<b>13:26</b>
le classi che entrano alle	8:10	escono alle	<b>12:35</b>	<b>13:29</b>
le classi che entrano alle	8:55	escono alle	13:15	14:10
le classi che entrano alle	8:58	escono alle	13:18	14:13
le classi che entrano alle	9:01	escono alle	13:21	14:16
le classi che entrano alle	9:04	escono alle	13:24	14:19
le classi che entrano alle	9:07	escono alle	13:27	14:22
le classi che entrano alle	9:10	escono alle	13:30	14:25



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI" - c.f. 80047970100

Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928

E-mail: [geps02000c@istruzione.it](mailto:geps02000c@istruzione.it) - Pec: [geps02000c@pec.istruzione.it](mailto:geps02000c@pec.istruzione.it)



### ORARI DI INIZIO MODULI INTERMEDI (DAL 19 AL 23 OTTOBRE)

8:55 - 9:50 - 10:45 - 11:40 - 12:35 - 13:30

INTERVALLI DAL 19 AL 21 OTTOBRE									
orario		Plesso e piano							
dalle	alle	Ula 1	Ula 2	Ula 3	Ula 4	Ula 5	Col T	Col 1	Col 2
10:35	10:45	1B	1F	4F	5C	4D		1G	
10:45	10:55	1C	2F	4C	5D			2A	
10:55	11:05	1E	2B	3D	4B			5E	
11:30	11:40	1D	2C	3B	5F	5B	1A	5A	2G
11:40	11:50		2D	3C	3F				3A
11:50	12:00		2E	3E	5G				4A

INTERVALLI DAL 22 AL 23 OTTOBRE*									
orario		Plesso e piano							
dalle	alle	Ula 1	Ula 2	Ula 3	Ula 4	Ula 5	Col T	Col 1	Col 2
10:45	10:55	1B	2C 2F	3B 3D	3F 5G	5B	1A	1G	2G
10:55	11:05	1D	2B 2D	3C 3E	5F 5C			2A 5A	3A
11:30	11:40	1C 1E	1F 2E	4C 4F	4B 5D	4D		5E	4A

\* Nota: se due classi svolgono simultaneamente l'intervallo nello stesso piano, gli studenti di ciascuna classe devono rimanere nella metà del piano (che sarà individuata da apposita segnaletica gialla/nera sul pavimento del corridoio) in cui si trova la propria classe

Allegati:

- Nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 1896 del 19.10.2020
- DPCM 18.10.2020
- Orario materie da 19 a 21 ottobre (seguirà orario 22 e 23 ottobre)

Genova, 19 ottobre 2020

Il dirigente scolastico  
Michele LATTARULO



# *Ministero dell'Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali

e, p.c.

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

**Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Adempimenti dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche.**

Gentili Dirigenti,

vorrei, innanzitutto, ricordare lo sforzo organizzativo compiuto da tutti noi e dalla struttura del Commissario Arcuri per garantire l'apertura dell'anno scolastico 2020/2021.

Si tratta di un'impresa senza precedenti che, pur tra mille difficoltà, ha consentito alle istituzioni scolastiche di centrare l'obiettivo della ripresa della didattica in presenza e in sicurezza, come dimostrano i dati raccolti dal Ministero e certificati dalle autorità sanitarie competenti. Ad oggi, le istituzioni scolastiche si dimostrano essere uno dei luoghi più sicuri sul territorio nazionale e proprio per questo la gestione della ripartenza scolastica è presa come esempio dalla stampa e dalle autorità all'estero.



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Oggi ci è richiesto un ulteriore sforzo, al fine di venire incontro alle esigenze complessive del sistema Paese per il contenimento dell'emergenza epidemiologica. In merito, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 prevede, all'articolo 1, comma 1, lettera *d*, numero 6):

*Fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, **previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali**, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.*

*Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed Enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997.*

*Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.*

*Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.*

*L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie.*

Va sottolineato che la disposizione normativa è di carattere generale e fa espresso riferimento agli "specifici contesti territoriali"; pertanto, non dispone in maniera perentoria di modificare l'esistente in assenza di dichiarati stati di criticità o di pericolo. Dove le situazioni territoriali, anche grazie al lavoro concertato durante i mesi estivi, hanno mostrato di funzionare, nulla ha la necessità di essere al momento cambiato, fatte salve eventuali situazioni di criticità da esporre e affrontare ai tavoli regionali.



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

### Scuola dell'Infanzia e Primo ciclo di istruzione

Per quanto concerne la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, nulla cambia, nella riconosciuta priorità di garantirne l'ordinato svolgimento in presenza dell'attività educativa e didattica, al fine di rispondere a precise motivazioni didattiche e a una esigenza sociale complessiva.

### Secondo ciclo di istruzione

Per quanto concerne il secondo ciclo, invece, **solo ed esclusivamente** *“previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle **situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali**”*, le istituzioni scolastiche saranno chiamate ad adottare ulteriori *“forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, **incrementando** il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, **modulando** ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e **disponendo** che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00”*.

A seguito della comunicazione delle autorità regionali, locali o sanitarie della situazione di criticità e di particolare rischio, riferita ad uno specifico contesto territoriale, e delle deliberazioni assunte in sede di Riunione di Coordinamento regionali e locali previste dal c.d. Piano scuola, adottato con il decreto del Ministro 26 giugno 2020, n.39,

a) **le scuole secondarie di secondo grado:**

- adottano ulteriori forme di flessibilità di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 275/1999, anche incrementando il ricorso alla Didattica Digitale Integrata;
- modulano ulteriormente (rispetto a quanto già disposto da settembre) orari di ingresso e uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani; nell'ambito di questa ulteriore modulazione, dispongono che l'ingresso a scuola non avvenga prima delle ore 9.00;

b) **nelle scuole secondarie di secondo grado presso le istituzioni convittuali:**

- le classi di soli convittori potranno mantenere l'orario di inizio delle lezioni già definito;
- le classi ove solo una parte di studenti sia composta da convittori dovranno modificare l'orario di inizio delle lezioni, posticipandolo a partire dalle ore 9.00; i convittori attenderanno l'arrivo a scuola dei compagni, opportunamente vigilati dagli educatori.

Si ribadisce, quindi, che le **“situazioni critiche e di particolare rischio”**, rappresentate da autorità sanitarie ed enti locali, **sono le sole che giustificano una eventuale revisione di quanto già stabilito**, anche con riferimento all'ingresso posticipato alle ore 9.00, che deve essere disposto unicamente qualora ricorrano le condizioni sopra descritte.

Salvo i casi suddetti, non è necessario modificare orari di entrata e uscita, orari settimanali dei docenti, turni delle mense, orari di esercitazioni e laboratori e tutto quanto sia collegato alla scansione temporale definita dall'inizio dell'anno scolastico.



# *Ministero dell'Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

Nella definizione di eventuali rimodulazioni dell'organizzazione didattica è essenziale, dunque, che:

- a) a seguito della comunicazione da parte delle autorità sanitarie e degli enti locali delle sopraggiunte situazioni critiche e di particolare rischio siano tempestivamente convocate le Riunioni di Coordinamento regionali e locali, previste dal c.d. "Piano Scuola", adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n.39, per definire le misure da adottare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- b) gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurino coordinamento e supporto alle istituzioni scolastiche e all'azione dei Dirigenti Scolastici;
- c) sia assicurato un flusso informativo costante e diretto tra istituzioni scolastiche, UAT e USR per qualsiasi criticità. Si raccomanda ancora una volta di affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali, evitando di ricorrere ad altre fonti di qualsiasi tipo, che hanno ingenerato e ingenerano effetti distorsivi, dovuti alle inevitabili semplificazioni o alle interpretazioni spesso fantasiose prodotte dall'effetto "passaparola".

### **Riunioni e rinnovo degli organi collegiali**

Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte sia in presenza sia a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza dei partecipanti. Il DPCM introduce la possibilità che le operazioni legate al rinnovo degli organi collegiali possano avvenire a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione.

La didattica digitale integrata resta complementare alla didattica in presenza. Il Piano Scuola ha previsto l'esigenza di tutelare le specifiche situazioni degli alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, di cui va favorito l'apprendimento in presenza. Inoltre, anche nei casi di ricorso obbligatorio alla DDI, occorre che la comunità educante mantenga un contatto serrato con tutte le situazioni di particolare fragilità e offra, dove necessario, i necessari aiuti, al fine di garantire il prioritario diritto all'istruzione di tutti gli alunni. Le nostre istituzioni scolastiche, del resto, continuano a essere un ambiente sicuro e tutelato; per questo l'attività lavorativa, didattica o amministrativa, salvo i casi di "quarantena", può continuare a svolgersi in presenza.

Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione  
IL CAPO DIPARTIMENTO  
Dott. Marco BRUSCHI



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020;



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visti i verbali n. 118 e n. 119 di cui rispettivamente alla seduta del 17 e 18 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

## **Art. 1.**

### **Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *“2-bis. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”*;
- b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole *“possono essere utilizzate”* è inserita la seguente *“anche”*;
- c) all'articolo 1, comma 5, le parole *“delle mascherine di comunità”* sono sostituite dalle seguenti *“dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”*;
- d) all'articolo 1, comma 6:
  - 1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: *“e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero*





# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

*massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;”*

- 2) la lettera g) è sostituita dalla seguente “g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;
- 3) alla lettera l), dopo le parole “sono consentite” sono aggiunte le seguenti “dalle ore 8,00 alle ore 21,00”;
- 4) alla lettera n), il quinto periodo è sostituito dai seguenti “Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;”;
- 5) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;”;
- 6) la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021(cd. “Piano scuola”), adottato con



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

*D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed Enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da Covid-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati»;*

- 7) la lettera t) è sostituita dalla seguente: “t) le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

*sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;"*;

- 8) la lettera *ee*) è sostituita dalla seguente: *"le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti"*;
- 9) alla lettera *ff*) dopo la parola *"siti"* sono aggiunte le seguenti *"nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade,"*;
- e) l'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 è sostituito dall'allegato A al presente decreto.
- f) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: *a-bis) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;*

## **Art. 2. Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Roma, **18 OTT. 2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Conte", written over the printed text "IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI".

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberto Speranza", written over the printed text "IL MINISTRO DELLA SALUTE".

## Lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 ottobre

	lunedì						martedì						mercoledì								
	7h55	8h55	9h50	10h45	11h40	12h35 13h30	14h25	7h55	8h55	9h50	10h45	11h40	12h35 13h30	14h25	7h55	8h55	9h50	10h45	11h40	12h35 13h30	14h25
1A		ITALIANO	MATE-FISICA	MATE-FISICA	MATE-FISICA	ARTE		MATE-FISICA	MATE-FISICA	MATE-FISICA	RELIGIONE	INGLESE			INGLESE	ITALIANO	SCIENZE	MATE-FISICA			
1B	MATEMATICA	ITALIANO	INGLESE	LATINO			INGLESE	MATEMATICA	ITALIANO	SCIENZE	GEOSTORIA	FISICA		MATEMATICA	LATINO	SCIENZE	ITALIANO				
1C	LAT-GEOSTO	LAT-GEOSTO	RELIGIONE	FISICA			ITALIANO	LAT-GEOSTO	ITALIANO					SCIENZE	INGLESE	ARTE	INGLESE				
1D	MATEMATICA	SC. MOTORIE	LAT-GEOSTO				ARTE	MATEMATICA	LAT-GEOSTO	ITALIANO				MATEMATICA	LAT-GEOSTO	ITALIANO	INGLESE				
1E	ITALIANO	MATEMATICA	INGLESE				ARTE	LAT-GEOSTO	MATEMATICA					MATEMATICA	ITALIANO	LAT-GEOSTO	INGLESE				
1F	SC. MOTORIE	MATEMATICA	LATINO				ITALIANO	GEOSTORIA	INGLESE	LATINO				INGLESE	MATEMATICA	MATEMATICA	RELIGIONE				
1G	ITA-STO	MATEMATICA	ARTE	ITA-STO	MATEMATICA		ITA-STO	SC. MOTORIE	FISICA	INGLESE				SCIENZE	MATEMATICA	ITA-STO	INGLESE	MATEMATICA			
2A	MATEMATICA	ITALIANO	INGLESE	MATEMATICA	ITALIANO		INGLESE	FISICA	FISICA	ARTE	ITALIANO			SC. MOTORIE	MATEMATICA	SCIENZE					
2B		SCIENZE	LAT-GEOSTO	ITALIANO	FISICA	LAT-GEOSTO		SCIENZE	MATEMATICA	LAT-GEOSTO					ITALIANO	MATEMATICA	INGLESE	ARTE			
2C		INGLESE	LAT-GEOSTO	MATEMATICA	RELIGIONE			MATEMATICA	INGLESE	INGLESE	LAT-GEOSTO	ITALIANO			LAT-GEOSTO	ITALIANO	SCIENZE	ARTE			
2D		FISICA	ITALIANO	RELIGIONE	LAT-GEOSTO			INGLESE	MATEMATICA	ARTE	SCIENZE				SCIENZE	MATEMATICA	ITALIANO	LAT-GEOSTO			
2E		GEOSTORIA	LATINO	RELIGIONE	ITALIANO	FISICA		FISICA	ARTE	SC. MOTORIE	LATINO				RELIGIONE	ITALIANO	INGLESE	SC. MOTORIE	SCIENZE		
2F		FISICA	MATEMATICA	GEOSTORIA	LATINO			GEOSTORIA	MATEMATICA	FISICA	INGLESE				GEOSTORIA	ITALIANO	SCIENZE	INGLESE			
2G		MATE-FISICA	LATINO	LATINO	ITALIANO	MATE-FISICA		ARTE	ITALIANO	INGLESE	MATE-FISICA				MATE-FISICA	SC. MOTORIE	ITALIANO				
3A		INGLESE	SCIENZE	SC. MOTORIE	ARTE	FISICA		INGLESE	LATINO	RELIGIONE	LATINO	FILO-STO			FILO-STO	MATEMATICA	ITALIANO	ARTE			
3B		ITALIANO	MATEMATICA	FILOSOFIA	INGLESE			LATINO	FISICA	SCIENZE	INGLESE				SC. MOTORIE	ARTE	ITALIANO				

## Lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 ottobre

	lunedì						martedì						mercoledì								
	7h55	8h55	9h50	10h45	11h40	12h35 13h30	14h25	7h55	8h55	9h50	10h45	11h40	12h35 13h30	14h25	7h55	8h55	9h50	10h45	11h40	12h35	13h30 14h25
3C		SCIENZE	INGLESE	INGLESE	ITALIANO	LATINO		LATINO	SC. MOTORIE		ITALIANO				INGLESE	LATINO	SCIENZE	FISICA	RELIGIONE		
3D		INGLESE	ITA-LAT	SCIENZE	ITA-LAT			SCIENZE	ITA-LAT		FISICA	INGLESE			MATEMATICA	RELIGIONE	INGLESE	ITA-LAT			
3E		ITALIANO	MATEMATICA	SC. MOTORIE				LATINO	ITALIANO		FILOSOFIA				SCIENZE	RELIGIONE	FISICA	MATEMATICA	INGLESE		
3F		RELIGIONE	ITA-LAT	FILOSOFIA	ARTE			ITA-LAT	FISICA		INGLESE	SC. MOTORIE			MATEMATICA	SC. MOTORIE	SCIENZE	ITA-LAT	INGLESE		
4A		STORIA	INGLESE	INGLESE	SCIENZE	ITALIANO		INGLESE	FILOSOFIA	SCIENZE	SC. MOTORIE	ARTE			ITALIANO		LATINO		MATEMATICA		
4B		MATE-FISICA	SC. MOTORIE	ARTE				FILOSOFIA	INGLESE	ITA-LAT		MATE-FISICA			MATE-FISICA	FILOSOFIA	ITA-LAT	SCIENZE	INGLESE		
4C		INGLESE	MATEMATICA	FISICA	FILO-STO			LATINO	LATINO	FILO-STO	MATEMATICA				ITALIANO	FILO-STO	LATINO	RELIGIONE	FISICA		
4D		MATEMATICA	FISICA	INGLESE	LATINO	RELIGIONE		ITALIANO	SCIENZE	INGLESE	FILO-STO				MATEMATICA	LATINO	FILO-STO	SC. MOTORIE			
4F		SC. MOTORIE	FISICA	LATINO	ARTE	MATEMATICA	ITALIANO		FILOSOFIA	INGLESE	SCIENZE	ARTE			SC. MOTORIE	MATEMATICA	INGLESE	LATINO	LATINO		
5A		SCIENZE	MATE-FISICA	ITALIANO	MATE-FISICA	STORIA		ARTE	MATE-FISICA	INGLESE	LATINO	FILOSOFIA			MATE-FISICA	ITALIANO	ARTE	MATE-FISICA			
5B		STORIA	SCIENZE	LATINO	LATINO	MATE-FISICA		MATE-FISICA	FILOSOFIA	INGLESE	MATE-FISICA				SCIENZE	ITALIANO	MATE-FISICA	LATINO			
5C		SCIENZE	ITALIANO	FISICA	FILOSOFIA			MATEMATICA	STORIA	ITALIANO	INGLESE	SC. MOTORIE			ITALIANO	MATEMATICA	INGLESE	STORIA	LATINO		
5D		SCIENZE	MATE-FISICA	FILO-STO	INGLESE			MATE-FISICA	LATINO	ITALIANO	SCIENZE	SC. MOTORIE			ARTE	MATE-FISICA	FILO-STO	LATINO			
5E		ARTE	FILO-STO	FILO-STO	MATE-FISICA			RELIGIONE	INGLESE	ITA-LAT	FILO-STO				ITA-LAT	MATE-FISICA	INGLESE	ARTE			
5F		ARTE	RELIGIONE	SCIENZE	LATINO	MATE-FISICA		LATINO	MATE-FISICA	ITALIANO	INGLESE				FILO-STO	SCIENZE	MATE-FISICA				
5G		ITA-LAT	MATEMATICA	SC. MOTORIE	FILO-STO			FILO-STO	SCIENZE	ITA-LAT	FISICA				MATEMATICA	ARTE	FILO-STO	ITA-LAT	INGLESE		